

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3527 del 13/07/2021
Oggetto	PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 PER ATTIVITA' DI PRODUZIONE E VENDITA PASTA, SUGHI E SURGELATI IN COMUNE DI PIACENZA - DITTA PASTIFICIO GROPPI DI GROPPI ALESSANDRO E C. SAS. DINIEGO.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3635 del 13/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tredici LUGLIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 PER ATTIVITA' DI PRODUZIONE E VENDITA PASTA, SUGHI E SURGELATI IN COMUNE DI PIACENZA - DITTA PASTIFICIO GROPPI DI GROPPI ALESSANDRO E C. SAS.
DINIEGO.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A) che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D.P.R. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'Amministrazione Digitale*";

Premesso che:

- con nota del SUAP del Comune di Piacenza del 29/03/2021, acquisita al prot. Arpae n. 49075 del 30/03/2021, il sig. Groppi Alessandro, in qualità di legale rappresentante della ditta "Pastificio Groppi di Groppi Alessandro e C. Sas" (P.I. 01341030334) con sede legale in Via Luigia Repetti n. 20, Loc. La Verza del Comune di Piacenza, ha presentato istanza di **Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 4 D.P.R. 59/2013** per l'attività di "produzione e vendita pasta, sughi e surgelati" svolta nello stabilimento sito in Via Luigia Repetti n. 20, Loc. La Verza, in Comune di Piacenza (PC);
- l'istanza avanzata è tendente ad ottenere il seguente titolo abilitativo:

art. 3 c. 1 lett a) del DPR 59/2013 - autorizzazione allo scarico di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura);

- con nota prot. n. 52718 del 06/04/2021 è stata data comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per l'adozione dell'AUA da parte di questa Agenzia, competente secondo quanto previsto dalla L.R. 13/2015;

- con nota prot. n. 43313 del 7/04/2021, acquisita agli atti prot. Arpae n. 53869 del 08/04/2020, il Comune di Piacenza (U.O. Servizi Pubblici di Impatto Urbanistico Ambientale), quale soggetto interessato al procedimento, ha richiesto integrazioni documentali necessarie ai fini di una compiuta istruttoria;

- nello specifico il Comune ha chiesto, al fine di poter classificare lo scarico come acque reflue industriali assimilate alle domestiche, di trasmettere entro il termine del 08/05/2021 la *"relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico, comprensiva dei quantitativi annui/giornalieri delle materie prime e di acqua che si prevede di utilizzare"* e i *"referti analitici attestanti la qualità delle acque reflue industriali prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo (rispetto dei valori limite indicati per i parametri della Tab. 1 del punto 5) della D.G.R. n. 1053/2003)"*;

- con nota prot. n. 56689 del 7/05/2021, acquisita agli atti prot. Arpae n. 72614 del 07/05/2021 il Comune di Piacenza, a seguito di richiesta da parte della Ditta, di proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni suddette, ha concesso una proroga di 30 giorni, con scadenza 07/06/2021;

- con nota trasmessa dal Suap prot. n. 69509 del 08/06/2021, acquisita agli atti in pari data prot. Arpae n. 89952, la Ditta ha trasmesso parte della documentazione integrativa richiesta ed ha contestualmente avanzato istanza di *"un'ulteriore proroga di 60 giorni che permetta di dimensionare e di posare un adeguato impianto che garantisca il raggiungimento dei limiti di legge"*, in quanto i referti delle analisi delle acque di scarico eseguite *"hanno mostrato il superamento di alcuni parametri"*;

Considerato che dall'esame della documentazione presentata le integrazioni trasmesse non sono risultate complete e corrispondenti a quanto richiesto dal Comune di Piacenza, relativamente alla documentazione utile al fine di poter valutare la richiesta di classificazione dello scarico come "Industriale assimilato al domestico", in quanto non sono stati trasmessi i referti analitici e non sono stati neanche specificati i parametri superati, oggetto delle analisi eseguite;

Atteso che la motivazione sulla quale è stata fondata la richiesta di proroga non è risultata utile all'accoglimento della stessa, in quanto la modifica dell'impianto di trattamento non è risolutiva rispetto il superamento dei parametri già oggetto di analisi;

Precisato che:

- come previsto dal punto 5) della DGR 1053/2003, al fine dell'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali devono rispettare, per i parametri e le sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, i valori limite fissati dalla Tabella 1 del punto 5) della D.G.R. medesima, e che il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo;

- l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche, previa domanda dell'interessato, è effettuata dall'Ente competente, ai sensi di quanto previsto nella DGR n. 1053/2003;

Tenuto conto di quanto dichiarato dalla Ditta con la suddetta nota prot. 89952/2021 e specificatamente *"che i referti hanno mostrato il superamento di alcuni parametri"*;

Considerato che:

- rispetto alla documentazione prodotta dalla ditta Pastificio Groppi di Groppi Alessandro e C. Sas, le acque reflue generate dall'insediamento non possano essere classificate come acque reflue industriali assimilate alle domestiche, in quanto non aventi le caratteristiche stabilite dalla DGR 1053/2003, bensì classificate come acque reflue industriali;

- con nota prot. n. 99136 del 24/06/2021 è stato trasmesso alla ditta Pastificio Groppi di Groppi Alessandro e C. Sas, preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, comunicando l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda in oggetto tali da non consentire l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, informando nel contempo la ditta della possibilità di presentare in forma scritta proprie osservazioni;

- entro il termine di dieci giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990, non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte della Ditta;

Ritenuto pertanto che:

- permangano i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di Autorizzazione unica ambientale comunicati con nota di preavviso di diniego prot. n. 99136 del 24/06/2021;
- in base a tutto quanto sopra esposto, l'istanza non sia meritevole di accoglimento al fine della positiva conclusione del procedimento;
- sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica ambientale oggetto dell'istanza prot. ARPAE n. 49075 del 30/03/2021;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto riportato in narrativa,

1. **di rigettare** l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 4 D.P.R. 59/2013, presentata dalla ditta "Pastificio Groppi di Groppi Alessandro e C. Sas" (P.I. 01341030334) con sede legale in Via Luigia Repetti n. 20, Loc. La Verza del Comune di Piacenza, acquisita al prot. Arpae n. 49075 del 30/03/2021, per l'attività di "produzione e vendita pasta, sughi e surgelati" svolta nello stabilimento sito in Via Luigia Repetti n. 20, Loc. La Verza, in Comune di Piacenza (PC);
2. **di dare atto che:**
 - l'esercizio dell'attività di uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione comporta l'applicazione dell'art. 137 del D.lgs. 152/2006;
 - il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per il rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

dott.a Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.